



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA

Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - E-mail: cpmamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it

Ordinanza d'interdizione Banchina di Carlotto, sita in Cala Francese e parziale interdizione Banchina di Punta Tegge

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di La Maddalena,

- VISTA** la propria Ordinanza n° 55/2008 del 04.07.2008 che disciplina l'interdizione della banchina di Carlotto, sita in Cala Francese e la Banchina di Punta Tegge;
- VISTO** il sopralluogo effettuato in data 14.08.2026 da personale dipendente attraverso il quale si è preso atto degli interventi adottati dal Comune di La Maddalena finalizzati alla sicurezza delle banchine;
- VISTI** gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di Esecuzione;
- CONSIDERATA** la necessità di emanare provvedimenti al fine di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l'incolumità delle persone e/o cose;

ORDINA

Articolo 1

A decorrere dalla data odierna nella **Banchina di Carlotto, sita in Cala Francese**, meglio evidenziata nell'allegata cartina, **è vietato:**

- ormeggiare, sostare con qualsiasi unità sia da diporto, sia ad uso professionale;
- il transito e la sosta a persone e veicoli.

nella **Banchina di Punta Tegge**, meglio evidenziata nell'allegata cartina, **è vietato:**

- ormeggiare, sostare con qualsiasi unità sia da diporto, sia ad uso professionale;
- il transito e la sosta a persone e veicoli.

Articolo 2

Nella **Banchina di Punta Tegge e per la sola parte di banchina esposta a levante**, è consentito:

- l'ormeggio temporaneo limitatamente alle sole operazioni di carico/scarico e imbarco/sbarco.

Articolo 3

A decorrere dalla data odierna l'Ordinanza n. 55/2008 citata in premessa è abrogata;

Articolo 4

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell'art. 53 del Codice della nautica da diporto.

Articolo 5

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui diffusione verrà assicurata mediante affissione all'albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet www.guardiacostiera.gov.it (sezione ordinanze).

La Maddalena,

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Vittorio VANACORE

